

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

CXV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

## INDICE

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
BONOMI ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle Sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le Corti d'appello. (4429);		GUERRIERI EMANUELE . . . 1512, 1517, 1518
GOMEZ D'AYALA ed altri: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le Corti d'Appello e i tribunali. (4445);		DEGLI OCCHI . . . . . 1512
BIGNARDI e DANIELE: Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle Corti d'Appello per le controversie agrarie. (4462) . . . . .	1501	MASTINO . . . . . 1512, 1514, 1517
PRESIDENTE . . . . .	1501, 1502, 1503, 1504 1505, 1506, 1507, 1508	SFORZA . . . . . 1512, 1517
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	1502, 1503, 1504 1505, 1506, 1507	ANDREUCCI . . . . . 1512, 1514, 1515
CACCIATORE . . . . .	1502, 1503, 1505 1506, 1507, 1508	SCALFARO . . . . . 1514
SCALFARO . . . . .	1503, 1504, 1505, 1506	BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 1513 1514, 1516, 1517, 1518
AMATUCCI . . . . .	1503	MANCO . . . . . 1515, 1516, 1517, 1518
ANDREUCCI . . . . .	1503, 1505	PENNACCHINI . . . . . 1516, 1517
GERMANI . . . . .	1506, 1507	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		<b>Votazione segreta:</b>
Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli Agenti di custodia. ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ). (3877) . . . . .	1508	PRESIDENTE . . . . . 1518
PRESIDENTE . . . . .	1508, 1511, 1512, 1515, 1518	
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	1508, 1513, 1515, 1518	
COMANDINI . . . . .	1511, 1514	

**La seduta comincia alle 10.**

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Bonomi ed altri: Norme sulla costituzione e competenza delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello (4429); Gomez D' Ayala e Avolio: Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le corti di appello e i tribunali (4445); Bignardi e Daniele: Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello per le controversie agrarie (4462).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi Bucciarelli Ducci, Monte, Vetrone,

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Pucci Ernesto, Zugno e Resta: « Norme sulla costituzione e competenza delle Sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti d'appello »; d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala e Avolio: « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso corti d'appello e i tribunali »; d'iniziativa dei deputati Bignardi e Daniele: « Norme in materia di sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello per le controversie agrarie ».

Nella scorsa seduta avevamo approvato l'articolo 6 nella seguente formulazione:

## ART. 6.

(*Norme processuali transitorie*).

« I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle sezioni specializzate o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente, dinanzi alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e dei termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto ».

Ritengo che l'onorevole Sottosegretario non abbia difficoltà a qualche ritocco di mera forma che abbia valore di coordinamento. Comunque ha facoltà di illustrare l'emendamento che ha proposto.

« MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Durante il periodo intercorso tra la sentenza della Corte Costituzionale e la ripresa o la riassunzione dei procedimenti nel termine che è stato fissato nel primo comma, già approvato, dell'articolo tutti i procedimenti che pendevano dinanzi alle sezioni specializzate sono rimasti sospesi. Le parti interessate non sapendo a quale giudice dovessero rivolgersi e quali atti dovessero compiere, mancando qualsiasi norma di legge in merito, possono aver corso un grave rischio, nel senso che delle decadenze possono essersi ve-

rificate o potrebbero verificarsi per questa involontaria inattività delle parti.

Per ovviare a questo inconveniente, è opportuna la tassativa precisazione che tutti i termini scadenti tra il 21 dicembre ed il termine fissato nel primo comma dell'articolo in discussione sono sospesi.

CACCIATORE. Ritengo che al primo comma dovremmo sopprimere il riferimento alla data del 20 dicembre 1962 perché vi possono essere dei giudizi instaurati dopo il 20 dicembre 1962; ora questi verremmo ad escluderli ed a privarli di qualsiasi regolamentazione.

Pertanto, a mio giudizio, dovremmo dire: « I procedimenti... pendenti... » senza quella data.

PRESIDENTE. Si tratta di un comma già approvato, sul quale non possiamo ritornare se non, onorevole Cacciatore, attraverso un comma aggiuntivo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ipotesi che ha prospettato l'onorevole Cacciatore di provvedimenti iniziati dopo il 21 dicembre 1962 è già prevista. L'articolo, al primo comma, contempla anche i provvedimenti « iniziati... successivamente a tale data ».

CACCIATORE. Per quanto riguarda la obiezione di carattere regolamentare fatta dal Presidente debbo dire che noi dobbiamo fare una legge perfetta. Non è una questione politica, ma di tecnica legislativa; ho fatto osservare che abbiamo commesso un errore: ora dobbiamo ripararvi.

Quanto alla osservazione che ha fatto il Sottosegretario ritengo che essa sia valida per i procedimenti riassunti davanti al magistrato ordinario, ma vi possono essere dei giudizi instaurati dinanzi alle sezioni specializzate.

PRESIDENTE. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Cacciatore, ma la dizione del primo comma è molto comprensiva e mi sembra che tutte le ipotesi che egli teme siano escluse, siano, invece, comprese. Il primo comma dice:

« I provvedimenti di cui al precedente articolo 1 pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle sezioni specializzate o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche dinanzi al giudice ordinario... ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'ipotesi è puramente teorica; nessuno avrà iniziato la procedura dinanzi alle sezioni specializzate, di cui era stata dichiarata la incostituzionalità.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

SCALFARO. Noi siamo d'accordo sull'emendamento del Governo. Il Governo si preoccupa delle decadenze che possono essersi verificate e delle conseguenze che potrebbero derivarne e propone che sia dichiarato in questa legge che nel periodo della *vacatio* il decorso dei termini è sospeso.

AMATUCCI. Essendo stato già approvato il primo comma, che stabilisce che i procedimenti o iniziati o riassunti successivamente alla data del 20 dicembre 1962 devono essere riassunti o proposti nel termine di quattro mesi, mi pare che questo comma contenga già quello che dice l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario, il quale potrebbe servire soltanto di chiarimento per evitare discussioni. Ma allora penserei, per una ragione di tecnica legislativa, di formulare il capoverso già approvato in una forma più concisa, che potrebbe essere, questa:

« Per i procedimenti di cui al presente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 o iniziati successivamente a tale data, è sospeso ogni termine di decadenza ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ormai il primo comma è stato approvato. Potremmo fare, quindi, una specificazione successiva.

ANDREUCCI. Io propongo un'altra formula più sintetica: « Sono sospesi fino alla scadenza del periodo stabilito nel comma precedente i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle controversie agrarie oggetto della presente legge ».

SCALFARO. Se siamo d'accordo sul concetto, la sistemazione può essere oggetto di coordinamento.

PRESIDENTE. La ringrazio della sua fiducia, ma siccome siamo pressati da una marea di cose in questi giorni, preferirei che si definisse subito.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io resterei allora favorevole alla formula approvata nella scorsa seduta: « Il corso dei termini di decadenza per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate nell'articolo 1 e dei termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 e il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto ».

PRESIDENTE. Ai fini superiori di giustizia che vogliamo perseguire, riterrei che si debba restare aderenti a questa formula dell'onorevole Sottosegretario. Però dove è detto: « e dei termini relativi alle controversie », al posto del termine: « dei », porrei quello: « degli altri » per coordinamento.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accetto senz'altro.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la formula letta ora dell'onorevole Sottosegretario, modificando il « dei » con « degli altri ».

(È approvata).

CACCIATORE. Vorrei conoscere che cosa avviene per un giudizio pendente in appello, cioè se esso viene riassunto nella stessa Corte d'appello o nuovamente in primo grado.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Viene riassunto nella stessa Corte d'appello, perché abbiamo ritenuto tutti concordemente che la sentenza della Corte Costituzionale operi *ex nunc*, non *ex tunc*.

PRESIDENTE. Era stata rivolta preghiera alla Presidenza perché riesaminasse il problema ed interpellasse il Presidente della I Commissione (Affari costituzionali) in merito alla interpretazione che egli ritenesse di poter ulteriormente dare. Mi son fatto carico di interpellare in modo officioso il Presidente della I Commissione (Affari costituzionali) ed egli mi ha espresso la convinzione che per il principio di conservazione dei valori giuridici deve ritenersi che quello che è stato compiuto prima della pronuncia della Corte Costituzionale conserva la sua efficacia, in quanto deve considerarsi validamente compiuto.

D'altra parte io mi ero permesso di esprimere l'idea che, tenuto conto che la pronuncia della Corte costituzionale ha efficacia *ex nunc*, quanto è stato compiuto rimane valido.

Pertanto concordo con quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario in merito al quesito posto dall'onorevole Cacciatore.

CACCIATORE. Non sono d'accordo su questa interpretazione.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dei singoli comma e del coordinamento, l'articolo 6 rimane così definitivamente formulato:

## ART. 6.

(Norme processuali transitorie).

« I procedimenti di cui al precedente articolo 1, pendenti alla data del 20 dicembre 1962 innanzi alle Sezioni specializzate o iniziati o riassunti successivamente a tale data, anche innanzi al giudice ordinario sono sospesi di diritto, e devono venir riassunti, rispettivamente dinanzi alle Sezioni specializzate del tribunale e della corte d'appello previste dalla presente legge, entro quattro

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

mesi dalla sua entrata in vigore, a cura della parte più diligente.

Il corso dei termini di decadenza, per l'esercizio delle azioni relative alle controversie indicate all'articolo 1 e degli altri termini relativi alle controversie stesse, scadenti nel periodo compreso tra il 21 dicembre 1962 ed il compimento del termine stabilito nel comma precedente, è sospeso durante il periodo predetto ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel complesso.

(È approvato).

L'articolo 8, che diviene articolo 7, è stato già approvato dalla Commissione in una precedente seduta in questa formulazione:

## ART. 7.

(Tentativo di conciliazione).

« Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito il tentativo di conciliazione; a tale scopo può anche esser disposto il differimento della trattazione stessa ».

SCALFARO. Già in altra seduta mi sono permesso di fare un'osservazione sul piano del coordinamento, in quanto il fissare nella legge che il magistrato può rinviare le trattative mi sembra una cosa quanto meno ingenua, perché è fuori dubbio che il magistrato può rinviare. Pertanto, il verbale di conciliazione potrà essere fatto dopo tre o quattro udienze.

In sede di coordinamento, ove sia consentito, potremmo provvedere in merito.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È stata inserita quella norma per evitare che il magistrato sia costretto dal primo giorno ad iniziare la trattazione del merito della causa. Si è voluta creare una specie di valvola di sicurezza autorizzando il magistrato a rinviare per un ulteriore tentativo di conciliazione senza che fosse costretto a prendere le conclusioni di merito della causa. Io riterrei di lasciare la formula approvata.

PRESIDENTE. Per la verità, pur consapevole di non creare una norma generale particolarmente cospicua, questa norma è stata fatta per i fini indicati dall'onorevole Sottosegretario. È pacifico che l'attuale legislazione riflettente le controversie in materia agraria è dispersa in una quantità di disposizioni, che esigono al più presto un testo unico. Mi

riservo io stesso di proporre un testo unico sulle leggi agrarie.

Veniamo, quindi, all'articolo 9, che diventa articolo 8:

## ART. 8.

(Indennità agli esperti).

« Agli esperti è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di lire 3.000. Per le missioni è dovuta una indennità di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione ».

L'onorevole Sottosegretario si era riservato di fare dei conteggi per vedere se l'ammontare di questa cifra è possibile, perché questo articolo si collega con l'onere finanziario e con la sua copertura. Ho già chiarito, in sede di relazione, che esistono determinati fondi di 36 milioni sul capitolo 21 e di 26 milioni sul capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste. Mi pare che ci sia una sufficiente capienza, anche se aumenteremo di qualche cosa l'indennità, poiché la legge scatterà soltanto nel marzo o forse anche oltre. Si aggiunga che al posto di tre sezioni per ogni ufficio ne avremo una sola, e che, congegnata in questo modo la procedura, gli esperti avranno soltanto le udienze collegiali, e sono due invece di quattro. Per quanto ho detto, l'indennità potrebbe essere portata anche a 5.000 lire, specialmente per l'appello. Certo, per una udienza non sono molto lusinghiere tremila lire. Ma, salvo i ritocchi che possono farsi in seguito, le tremila lire ci fanno stare tranquilli per la copertura finanziaria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non ho potuto fare gli accertamenti a cui ha accennato l'onorevole Presidente, perché tutta la contabilità si svolge presso il Ministero dell'agricoltura; però, credo che per quest'anno ci sia la capienza negli articoli di bilancio citati dal Presidente. Per il bilancio prossimo gli stessi capitoli dovranno essere certamente impinguati, perché la spesa prevista nell'articolo 8 è certamente superiore a quella prevista nell'altra legge che viene a scadere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, con questo chiarimento, l'articolo 8 - già articolo 9 - nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Cacciatore ha presentato salvo la collocazione - il seguente emendamento aggiuntivo: « Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia ».

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

CACCIATORE. Nella legge, sulla quale è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, è compresa una norma specifica che stabilisce che le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia.

SCALFARO. Vorrei pregare l'onorevole Cacciatore di rinunciare al suo emendamento.

Dal momento che abbiamo accettato unanimemente di rimetterci sul binario della normale procedura, questo rappresenterebbe una eccezione a tale principio e questo argomento mi sembra assorbente più di ogni altro. Nella procedura normale possono sussistere due esperti nel collegio, un perito nominato da una parte ed un'altro nominato su richiesta dell'altra parte ed, infine, un perito nominato d'ufficio. Ora non si chiede che vi siano dei periti, ma che un tecnico svolga il compito dell'avvocato, poiché assistere la parte nel processo è compito dell'avvocato. Inoltre arriveremmo a creare una piccola legione di esperti, perché potremmo avere due esperti del collegio, due esperti nominati dalle parti perché le assistano, i periti di parte ed il perito nominato d'ufficio. Mi sembra che, in questo modo, abbandoneremmo quello spirito unanime di buona volontà di riportare la procedura sul piano della normalità ed arriveremmo ad una soluzione che porterebbe più confusione che vantaggi sul piano giuridico.

CACCIATORE. A questo punto devo affrontare una questione di fondo. Qual'è il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale? Esso dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1950, n. 392, ma per tutto il resto le due leggi mantengono la loro efficacia, salvo le modifiche ad esse apportate.

Io sono disposto a ritirare questo emendamento a condizione che si approvi l'altro emendamento da me proposto: « Restano ferme tutte le disposizioni delle leggi 18 agosto 1948, n. 1140 e 30 giugno 1950, n. 392, che non siano incompatibili con la presente legge », perché nella legge 18 agosto 1948, n. 1140 è detto: « Le parti possono farsi assistere da un esperto di loro fiducia ».

Desidero che questa mia dichiarazione resti agli atti perché sono convinto che conservano pieno vigore tutte le norme delle due leggi su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale, tranne, naturalmente, come ho detto, i due articoli di cui si è espressamente dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Pertanto, alla condizione anzidetta, ritiro il mio emendamento.

ANDREUCCI. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Cacciatore per vederlo respinto: non bisogna dare adito ad un equivoco, ma la situazione deve essere chiarita.

Siccome ritengo che questo debba essere detto chiaramente, perché credo che si debba stabilire che la parte è assistita dall'avvocato, l'unico metodo da seguire mi sembra sia quello di respingere l'emendamento.

SCALFARO. La procedura prevista per i rapporti di lavoro è una procedura completa ed una volta che l'abbiamo accettata, conseguentemente è caduto tutto ciò che è al di fuori di essa.

Altrimenti verremmo a cumulare due procedure eccezionali, il che non viene a vantaggio né delle parti, né degli avvocati, perché ad un certo punto non si potrebbero stabilire i limiti di queste eccezioni.

PRESIDENTE. A mio sommo avviso il rito del lavoro consente altre facilitazioni in tema di assistenza delle parti.

Pregherei il collega Cacciatore di ritirare l'emendamento puramente e semplicemente, perché in merito al secondo emendamento devo dire che vi sono molte altre leggi che interferiscono e che non riguardano solo la procedura, ma anche il merito e potrebbe accadere che, accettando l'emendamento, tutte le leggi successive venissero abrogate.

CACCIATORE. Vedrà l'interprete, se è compatibile la norma della legge del 1948 riguardante gli esperti di parte con le norme che abbiamo approvato.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Faccio rilevare che questa dichiarazione dell'onorevole Cacciatore è veramente destinata ad aumentare gli equivoci che possono scaturire dall'approvazione di questa proposta di legge. La Commissione in grande maggioranza ha ritenuto che quella norma contenuta nella legge del 1948 è compatibile con le norme che vengano approvate oggi. Quindi, non possiamo accettare questo emendamento. Deve restare ben chiaro che il ritiro dell'emendamento dell'onorevole Cacciatore significa rinuncia ad esso dopo la discussione che si è svolta dalla quale è risultato chiaramente la volontà della Commissione contraria all'emendamento.

CACCIATORE. Ella non può imporre a me quello che non sento.

ANDREUCCI. Faccio mio l'emendamento Cacciatore, per sentirlo respinto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cacciatore, fatto proprio dall'onorevole Andreucci.

(Non è approvato).

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Passiamo all'articolo 9, ex 10:

## ART. 9.

« Rimangono conservati i benefici tributari previsti per i giudizi innanzi alle sezioni specializzate agrarie dalle leggi vigenti ».

CACCIATORE. Nella legge del 1948 la disposizione era questa: « In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie ».

Oggi si paga soltanto la spesa postale allorché l'atto va notificato fuori della circoscrizione. Propongo, quindi, questo emendamento:

« Tutti gli atti e documenti relativi alle controversie di cui alla presente legge sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie ».

Questo è l'articolo 10 della legge del 4 agosto 1948.

PRESIDENTE. Che cosa sono i diritti e i proventi?

CACCIATORE. La legge del 1948 non ha trovato nessuna difficoltà per questa norma, che si ritrova nella legge dell'aprile 1958 per le controversie sul lavoro.

PRESIDENTE. Per debito di decoro legislativo faccio notare che l'aggettivo « fiscali » è soltanto di natura finanziaria tributaria.

GERMANI. Si può dire soltanto « i benefici ».

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « Rimangono conservati i benefici fiscali per le procedure innanzi alle sezioni specializzate agrarie previsti nelle leggi vigenti, nonché i benefici relativi alla percezione dei proventi ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma, a questo punto, avrei necessità di controllare tutte le leggi che in questa materia sono state emanate.

PRESIDENTE. Ma io parlo delle leggi vigenti.

Mi parrebbe proponibile questa formula: « Rimangono conservati per i giudizi innanzi alle sezioni specializzate istituite con la presente legge i benefici fiscali e di diversa natura previsti per le procedure innanzi alle sopresse sezioni specializzate agrarie dalle leggi vigenti ».

SCALFARO. Le ultime parole mi sembrano fuori della ortodossia giuridica.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei che su questo punto legiferassimo con piena cognizione di causa.

La legge 18 agosto 1948 all'articolo 13 dice: « Gli atti ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro », per cui vi è già una modifica su questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore propone di aggiungere dopo le parole: « i benefici fiscali », le altre: « e di diversa natura ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

L'onorevole Scalfaro propone di sostituire le parole: « previsti per la procedura innanzi alle attuali sezioni specializzate agrarie dalle leggi vigenti », con le altre: « previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle sopresse sezioni specializzate agrarie ».

Pongo in votazione l'articolo 9 con l'emendamento presentato dall'onorevole Scalfaro.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane, pertanto, così formulato:

## ART. 9.

(Benefici fiscali).

« Rimangono conservati, per i giudizi innanzi alle Sezioni istituite con la presente legge, i benefici fiscali e di diversa natura previsti dalle leggi vigenti per le procedure innanzi alle sopresse sezioni specializzate agrarie ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel complesso.

(È approvato).

L'onorevole Cacciatore ha proposto — salvo la collocazione — il seguente emendamento:

« Restano ferme tutte le disposizioni delle leggi 18 agosto 1948, n. 1140 e 30 giugno 1950, n. 392, che non siano incompatibili con quelle della presente legge ».

Onorevole Cacciatore, insiste?

CACCIATORE. Mi permetto d'insistere.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono contrario all'emendamento, perché lo ritengo superfluo.

SCALFARO. Vorrei che fossero votate queste dichiarazioni che riguardano i principi generali.

PRESIDENTE. Siccome le leggi di cui all'emendamento Cacciatore, oltre la materia processuale riguardano anche altre materie di carattere sostanziale, in parte modificate da leggi successive, credo che rischieremo di pregiudicare queste altre norme sostanziali e processuali.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Sarebbe opportuno che il collega Cacciatore non insistesse pur con i chiarimenti che vorrà fare e che risulteranno dai verbali.

CACCIATORE. Prendo atto della dichiarazione del Governo e rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

## ART. 10.

*(Onere finanziario).*

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate, per l'esercizio 1962-63, ai capitoli 21 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Per i successivi esercizi la spesa stessa sarà a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio ».

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Su questo articolo desidero interloquire.

Non posso essere favorevole agli ultimi due comma dell'articolo proposto, perché mi sembra che non possiamo assolutamente deliberare senza aver interpellato la V Commissione (Bilancio) in merito.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole a condizione che le conseguenze finanziarie e, quindi, il numero delle sezioni, la loro composizione e la misura della indennità da corrispondere siano contenuti nei limiti delle disponibilità assegnate per scopi analoghi nei capitoli 21 e 26 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1962-63.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Su questo sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il parere della V Commissione (Bilancio) nulla dice sui futuri esercizi. Il testo dell'onorevole Bonomi diceva: « Le spese... sono a carico del Ministero dell'agricoltura e foreste », ma io credo che questi oneri debbano essere posti a carico al Ministero di grazia e giustizia. Essendo previsto un fondo nel bilancio del Ministero dell'agricoltura si tratterebbe di trasferimento al Ministero di grazia e giustizia e questo riguarda la competenza del Ministro del tesoro.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non credo che oggi abbiamo

veste per deliberare in questo modo. Il primo comma dell'articolo 10 sta bene, perché la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole; il secondo comma, invece, propone un trasferimento dell'onere da un bilancio all'altro. E su questo punto la V Commissione (Bilancio) deve pronunciarsi.

Io propongo la soppressione di questi ultimi due commi.

PRESIDENTE. Quindi, l'articolo viene limitato al primo comma:

« Le spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sono imputate per l'esercizio 1962-1963 ai capitoli 21 e 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste ».

Pongo in votazione l'articolo relativo all'onere finanziario nella ristretta dizione che ho letto.

*(È approvato).*

Si inserisce, quindi, qui l'emendamento del collega Gomez, il quale ha fatto presente come il suo primo articolo, e il primo comma in specie, volessero fare salvi alcuni termini già scaduti relativi all'equo canone. Per motivi di prudenza abbiamo detto che avremmo inserito soltanto il primo comma. « In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-1964 e 1964-1965 le commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 31 marzo 1963 ».

Ma il collega Gomez non è presente.

CACCIATORE. Faccio mio l'emendamento.

GERMANI. Il 31 marzo forse è troppo vicino. Si potrebbe portare il termine al 30 aprile.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io lo porterei addirittura al 31 maggio.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore, che ha fatto suo l'emendamento Gomez, accetta il termine del 30 aprile?

CACCIATORE. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Gomez-Cacciatore, di cui ho dato lettura, con la sostituzione delle parole « 30 aprile 1963 » alle altre: « 31 marzo 1963 ».

*(È approvato).*

Questo articolo si inserisce dopo l'articolo 10 e diventa articolo 11. Come rubrica, possiamo chiamarlo: « Determinazione

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

delle tabelle dei canoni di affitto ». Metto in votazione questa rubrica.

(È approvata).

L'articolo 11 resta, pertanto, così formulato:

## ART. 11.

(Determinazione delle tabelle dei canoni di affitto).

In deroga al termine di cui all'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, per le annate agrarie 1963-64 e 1964-65 le Commissioni tecniche provinciali determineranno le tabelle dei canoni di affitto entro il 30 aprile 1963.

Quanto all'intitolazione generale della proposta di legge, potrebbe essere questa: « Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie ». Se non vi sono osservazioni metto in votazione questa intitolazione.

(È approvato).

L'ultimo articolo l'abbiamo già approvato nella seduta scorsa. Prego i colleghi di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

CACCIATORE. Dichiaro che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione, in quanto con la legge che ci accingiamo a votare non si vengono a delimitare le modifiche che diedero luogo alla sentenza della Corte Costituzionale del 20 dicembre 1962; si asterrà perché specialmente nei giudizi di appello, limitandosi la scelta degli esperti soltanto tra i laureati in scienze agrarie, vengono in pratica rappresentati soltanto i locatori e i concedenti; si asterrà perché l'adozione del rito del lavoro protrae di molto nel tempo la definizione delle controversie; si asterrà, infine, perché il mancato accoglimento dell'emendamento riflettente la designazione degli esperti da parte delle associazioni di categoria e l'aver lasciato invece tale facoltà agli ispettori agrari — che rappresentano sempre l'esecutivo — costituiscono una violazione degli elementi di indipendenza voluti proprio dalla Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di questa dichiarazione di voto.

Il testo unificato delle tre proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3387).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia ».

Comunico che la V. Commissione (Bilancio) ha trasmesso parere favorevole su questo provvedimento con la seguente motivazione: « La Commissione esprime parere favorevole con la raccomandazione che sia presto esaminato tutto l'assetto organico del Corpo degli agenti di custodia ».

L'onorevole Bisantis ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Il Corpo degli agenti di custodia, attualmente formato da 13 mila 887 unità, — che, secondo un progetto di legge in corso di preparazione dovrà aumentare a 15 mila 687 unità — è, come risulta noto, un Corpo militarmente organizzato, posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Esso fa parte delle forze armate dello Stato e delle forze del servizio della pubblica sicurezza; e, mentre assicura la custodia dei detenuti, nonché l'ordine e la disciplina degli istituti di prevenzione e di pena, concorre all'attuazione delle finalità rieducative nei penitenziari.

Per provvedere alla istruzione militare e alla disciplina degli allievi agenti, degli agenti, e dei sottufficiali con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 (articolo 21), venne istituito un apposito ruolo di ufficiali così composto: maggiori 1, capitani 4, tenenti 8, sottotenenti 12; in totale 25.

Per la prima copertura di tale organico, il citato decreto (articoli 39 e 40), prevede due concorsi interni per titoli: l'uno per i gradi di maggiore, capitano e tenente, riservato ai funzionari civili della carriera direttiva dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena; l'altro per il grado di sottotenente, riservato ai marescialli del Corpo degli agenti di custodia, provvisti, però, di particolari requisiti (diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; prestazione di servizio da ufficiale nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica; qualifica di ot-



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

timo nell'ultimo biennio; età inferiore ai quaranta anni).

Senonché il primo di detti concorsi, bandito nel 1946, rimase completamente deserto; e il secondo si rivelò addirittura inattuabile per mancanza di sottufficiali forniti dei requisiti stabiliti dalla legge. Pertanto si rese necessario disporre — secondo quanto previsto anche dal menzionato decreto legislativo n. 508 all'articolo 41, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381 — il distacco presso il Ministero di grazia e giustizia di alcuni ufficiali di complemento dell'esercito, per svolgere le funzioni proprie dei mancati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

La limitata e modesta carriera cui dà adito il sistema previsto dal decreto istitutivo del ruolo, le esigenze del servizio penitenziario non ancora del tutto soddisfatte dalla dotazione organica del Corpo (i cui appartenenti, solo di recente, con l'approvazione del disegno di legge n. 3071 hanno acquistato un vero stato giuridico ed una stabilità giuridica), hanno determinato il protrarsi negli anni del servizio degli ufficiali di complemento dell'esercito nel ripetuto corpo.

Detti ufficiali sono attualmente venti, con anzianità che oscilla da un massimo di tredici anni ad un minimo di cinque anni.

Malgrado la precaria posizione giuridica, essi, sia nei comandi regionali, sia presso la Scuola militare, sia come addetti all'ufficio del personale militare presso il Ministero di grazia e giustizia, si sono inseriti nella organizzazione del Corpo, e lo hanno allineato gradualmente alle altre forze armate e di polizia. Con elevato senso di responsabilità, con particolare perizia, con assidua opera, hanno accresciuto l'efficienza del Corpo, rafforzandone le strutture ed elevandone il prestigio; ed hanno saputo, in virtù anche della lunga esperienza acquisita, contemperare lodevolmente il carattere militare del Corpo medesimo con le esigenze della moderna tecnica penitenziaria, tendente ad un rinnovamento del sistema carcerario.

In considerazione di tale interesse della amministrazione penitenziaria, di valersi, cioè, dell'opera collaudata di questi ufficiali, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della difesa, predisponendo il disegno di legge presentato al Senato il 22 luglio 1961, recante norme transitorie sulla sistemazione degli ufficiali di complemento dell'esercito, distaccati presso il Ministero di grazia e giu-

stizia, nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia; disegno di legge che offriva ed offre ai venti ufficiali di cui sopra la possibilità di conseguire, mediante uno speciale concorso interno per titoli ed esame, la nomina ad ufficiali in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia.

Questo disegno di legge, senza comportare alcun nuovo onere finanziario, si propone e consente di realizzare le seguenti finalità:

1°) assicurare al Corpo, in modo stabile, l'apporto concreto, già approvato e vagliato, di un gruppo di ufficiali di capacità professionali particolarmente specializzate, eliminando l'inconveniente del periodico rinnovo della posizione di comando;

2°) provvedere alla copertura del ruolo degli ufficiali, copertura che non fu possibile attuare per mancanza di aspiranti forniti dei requisiti voluti;

3°) creare le basi della formazione professionale degli ufficiali che entreranno a far parte del Corpo stesso nel futuro, dietro regolari concorsi esterni, dietro opportune modifiche alle norme vigenti che si appalesano rispondenti;

4°) soddisfare, infine, l'aspirazione giustificata di detti ufficiali, dando loro, anche come riconoscimento del lodevole servizio prestato alle dipendenze dello Stato, in un delicato settore, la possibilità di ottenere una sistemazione stabile, mediante un concorso speciale che consenta anche la valutazione delle benemerite già acquisite.

L'articolo 1 stabilisce il cumulo dei primi due gradi in un unico organico, mentre attualmente distinti in dodici posti per sottotenenti e otto per tenenti. Fermo restando, quindi, il numero complessivo, viene instaurato un ruolo aperto fra i due gradi predetti; e ciò, non solo per dare sistemazione a tutti gli ufficiali cui è riservato il concorso, ma anche per stabilire in via definitiva che della dotazione organica possono far parte quali ufficiali subalterni, tenenti e sottotenenti, in conformità di quanto già attuato per tutti i ruoli degli ufficiali delle varie armi.

L'articolo 2 autorizza il ministro di grazia e giustizia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, a bandire per la prima copertura dei venti posti di ufficiale subalterno un concorso speciale interno per titoli ed esame ad essi riservato.

Il beneficio è limitato agli ufficiali che si trovano nella predetta posizione di distacco all'entrata in vigore della legge, confermando in tal modo il carattere eccezionale della

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

disciplina e la sua applicabilità ad ogni situazione futura.

Con la medesima disposizione si precisano i requisiti necessari per l'ammissione al concorso interno per titoli ed esami.

L'ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 1°) l'aver compiuto alla data del bando di concorso almeno cinque anni di servizio continuativo presso il Ministero di grazia e giustizia, con le funzioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia; 2°) aver riportato nell'ultimo triennio classifiche non inferiori a « buono » con punti tre.

L'esame speciale consiste in un colloquio, avente per oggetto le seguenti materie:

1°) nozioni di diritto e procedura penale con particolare riguardo alle disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alla custodia preventiva e all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza;

2°) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3°) regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

4°) regolamento di disciplina militare con riferimento alle ipotesi di reato previste dal codice penale militare di pace.

L'articolo 4 stabilisce il punteggio unico espresso in trentesimi, con una votazione non inferiore a 21 trentesimi per l'idoneità. La votazione complessiva è determinata dalla somma del punteggio conseguito nell'esame e di quello attribuito nella valutazione dei titoli.

L'articolo 5 determina i titoli validi agli effetti del concorso, stabilendo che, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono considerati titoli:

1°) il grado rivestito alla data del bando di concorso;

2°) la durata del servizio effettivamente prestato nell'esercito;

3°) la durata del servizio prestato presso il corpo degli agenti di custodia;

4°) le ricompense al valor militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra;

5°) la qualità del servizio prestato nel corpo degli agenti di custodia risultante dalle note e dai rapporti contenuti nel libretto personale e dagli altri elementi acquisiti allo stato di servizio;

6°) la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente, ovvero quello in lettere e filosofia o in pedagogia.

I titoli sono valutati con un punteggio complessivo non superiore a trenta, così ripartito:

1°) per il grado rivestito alla data del bando di concorso punti cinque, tre o uno secondo che il candidato abbia, rispettivamente il grado di capitano, tenente o sottotenente;

2°) per la durata del servizio effettivamente prestato nell'esercito punti 0,20 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei fino ad un massimo di punti due;

3°) per la durata del servizio prestato presso il corpo degli agenti di custodia punti 0,60 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi 6 fino a un massimo di punti otto;

4°) per le ricompense al valor militare, le promozioni e gli avanzamenti per meriti di guerra, le mutilazioni e ferite per fatti di guerra, la croce al merito di guerra, le campagne di guerra fino al massimo di punti 6;

5°) per la qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia fino ad un massimo di punti cinque;

6°) per la laurea in giurisprudenza od altro titolo di studio equipollente o per quella in lettere e filosofia o in pedagogia punti quattro.

Con le norme contenute in detto articolo si è voluto far valere innanzi tutto il grado rivestito dall'ufficiale alla data del bando, in modo da attribuire un certo vantaggio ai partecipanti che, nella carriera, hanno raggiunto una posizione gerarchica superiore e svolto presso il Corpo le corrispondenti funzioni. La durata del servizio effettivo nell'esercito e quella del servizio prestato nel Corpo, sono considerati due titoli distinti e sono diversamente valutati al fine di dare maggiore rilevanza al servizio prestato presso il Corpo.

Trattandosi di concorso speciale riservato, le benemeritenze militari sono state classificate come titoli validi agli effetti del concorso e non come semplici titoli preferenziali.

Altro titolo è costituito dalla qualità del servizio prestato, risultante dalle note caratteristiche e dai rapporti personali.

Il diploma di laurea, non richiesto ai fini dell'ammissione al concorso, è considerato come titolo ai fini della graduatoria.

L'articolo 7 fissa le norme circa la votazione complessiva e la compilazione della

## III LEGISLATURA — QUARTA.COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

graduatoria di merito; mentre l'articolo 8 stabilisce quelle relative alla composizione, nonché alla nomina della commissione di concorso, demandata al Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 9 consente ai vincitori del concorso di conservare il maggiore stipendio eventualmente goduto al momento della nomina sotto forma di assegno personale, utile ai fini della pensione, e riassorbibile nei successivi aumenti.

L'articolo 10 riduce ad un anno l'anzianità per la promozione ai gradi di tenente o di capitano, limitando il beneficio ai vincitori del concorso, per facilitare l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

Rimane immutata, per tutti gli altri effetti, la disciplina prevista dal decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, e dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, 5 maggio 1947, n. 381.

Di modo che rimane la facoltà al Ministro di grazia e giustizia, di richiedere, nei limiti dei posti di organico rimasti comunque vacanti, il distacco di ufficiali dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi dell'esercito, per fare fronte alle esigenze del servizio, in attesa di una definitiva ed adeguata regolamentazione del sistema di assunzione degli ufficiali del Corpo e dell'espletamento dei successivi concorsi.

In vista dell'aumento dell'organico del Corpo sarà necessaria anche una modifica della tabella organica degli ufficiali.

Il disegno di legge, esaminato dal Senato nella seduta del 26 ottobre 1961, venne approvato dopo ampia discussione senza emendamenti.

Il relatore, dati i motivi che hanno ispirato il provvedimento, e per le ragioni esposte, ne propone l'approvazione anche da parte di questa Commissione della Camera, con l'augurio che la prossima legislatura possa completare l'opera svolta da questa, per dare al Corpo degli agenti di custodia un organico completo e norme più adeguate per quanto concerne il reclutamento degli ufficiali, il numero e la carriera dei medesimi.

Vorrei aggiungere, signor Presidente, che in questi giorni mi sono pervenuti due rilievi. Il primo di essi riguarda un dubbio che si è affacciato e, cioè, ci si è domandato se sono compresi nel provvedimento tutti gli ufficiali di complemento, compresi quelli di riserva di complemento. Io non ho difficoltà a dire che il disegno di legge comprende tutti gli ufficiali di complemento.

L'altro dubbio riguarda la questione della laurea e la modifica che viene introdotta circa l'ingresso in ruolo per cui era previsto il titolo della laurea. Al riguardo credo che siano stati presentati degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Bisantis, per l'ampia e diffusa relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COMANDINI. Prendendo la parola in sede di discussione generale, potrò poi per maggiore brevità astenermi dall'illustrare i due emendamenti che ho presentato.

Lo scopo del provvedimento è plausibile e da me completamente approvato: sistemare gli ufficiali di complemento dell'esercito, che sono in numero di venti, distaccati presso il Ministero della giustizia, nei ruoli effettivi del Corpo degli agenti di custodia mediante concorso per titoli ed esame orale.

Si propongono, peraltro, come criteri per questa sistemazione: primo, il titolo di studio, diploma di istruzione secondaria di secondo grado; secondo, considerare utile per la graduatoria la durata del servizio militare e le benemerienze acquisite nell'esercito; terzo, in un primo momento fu proposto di lasciare alla commissione esaminatrice la ripartizione dei trenta punti relativi alla valutazione dei titoli.

Su questi tre punti mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi. Richiedendo come titolo di studio un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in deroga alla norma dell'articolo 28 del decreto legge luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508; che richiede la laurea in giurisprudenza. Secondo: si valorizzano al massimo gli ufficiali diplomati mediante l'adozione, come titolo di graduatoria, della durata del servizio militare, delle campagne di guerra, delle medaglie di benemerienza, anteponendo così gli ufficiali che hanno questi titoli ai cinque ufficiali provvisti di laurea sul totale di venti. Di questi cinque, tre sono laureati in giurisprudenza. Sicché gente meno anziana di età e di servizio e ufficiali diplomati — per lo più insegnanti elementari — dopo un anno di anzianità di grado occuperebbero gli unici quattro posti di capitano previsti dal decreto 21 ottobre 1945. È evidente che, facendo questo, si chiude la strada ai laureati e si valuta un diploma di scuola secondaria, sia pure in modo indiretto, di più di quello che si valuta la laurea. E questo nei concorsi ad impiego statale è un criterio inammissibile e nuovo.

Mi sembra chiaro, ed a questo tendono i miei emendamenti, che la laurea deve ave-

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

re la precedenza, assistita come è non solo dalla legge vigente, ma anche dalla considerazione che nell'ambiente della giustizia la laurea, specialmente se è in giurisprudenza, deve essere valutata al di sopra di altri elementi, pur considerevoli, ma che non possono prevalere alla particolare conoscenza della materia giuridica, quale è data dal possesso della laurea in giurisprudenza.

Il terzo punto è quello della discrezionale lasciata alla commissione per la distribuzione del punteggio; ma esso è stato parzialmente abbandonato. Se fosse rimasta la discrezionalità, si sarebbe aggravata la situazione, lasciando la commissione arbitra di distribuire *ad libitum* i trenta punti; mentre mi pare che debba essere la legge a stabilire come i punti debbono essere attribuiti, e si dovrebbe nella ripartizione dei punti dare un particolare rilievo al titolo di studio e alla durata e alla qualità del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia e non nell'esercito. Non che il servizio prestato nell'esercito non sia degno di attenzione, ma evidentemente deve essere preferito il servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia, anche perché il carcere — e lo sanno quelli che in un modo o nell'altro, mi annovero anche io tra costoro, non ne hanno fatto soltanto un'esperienza esterna, ma anche un'esperienza interna forzosamente — anche perché il carcere è un ambiente ben diverso e consente una preparazione psicologica, anche prima che amministrativa e giuridica, da parte di coloro che devono presiedere al regolare andamento e alla disciplina del carcere stesso.

In una seconda edizione del disegno di legge, in seguito ai rilievi effettuati dalla ragioneria generale dello Stato, la discrezionalità è stata limitata ma a me sembra che il rimedio, se non peggiore del male, non eviti tuttavia il male stesso, per una preminenza che viene data al servizio prestato nell'esercito a detrimento del titolo di studio e del servizio prestato nel Corpo degli agenti di custodia.

Per correggere questi pregiudizi, io ho presentato due emendamenti. Il primo di essi dà una preferenza, a mio avviso, logica ed opportuna ai laureati, che hanno una posizione legittima conforme alle leggi vigenti. Il secondo emendamento tende ad eliminare dalla commissione esaminatrice il generale dei carabinieri, perché mi sembra opportuno sostituirlo, per ovvie ragioni, col comandante del Corpo degli agenti di custodia.

Io chiedo ai colleghi di approvare i miei emendamenti, dei quali il primo può essere collocato come articolo 1-bis o 2, mentre l'altro dovrebbe sostituire l'articolo 8, modificando la composizione della commissione.

**PRESIDENTE.** Il collega Andreucci ha presentato un emendamento, che è totalmente identico a quello presentato dal collega Comandini, da collocarsi dopo l'articolo 1.

**GUERRIERI EMANUELE.** Condivido in pieno le considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Comandini e mi associo alla sua richiesta.

**DEGLI OCCHI.** Aderisco all'emendamento per quanto riguarda la laurea; per quanto riguarda, invece, la proposta di sostituire nella commissione l'ufficiale generale dei carabinieri, affermo che deve essere mantenuta la partecipazione del generale dei carabinieri per un parallelo in punto di autorità, di grado e di preparazione, anche perché l'Arma dei carabinieri ha piena consapevolezza dei problemi di polizia giudiziaria e di disciplina carceraria.

**MASTINO.** Sono d'accordo con l'onorevole Comandini ed osservo che sarebbe non solo contrario ai principi finora seguiti, ma contrario allo spirito stesso della legge non valorizzare chi ha la laurea in giurisprudenza, dovendo essere espletata una funzione e che ha attinenza con le norme giuridiche.

Osservo anche che ha ragione l'onorevole Comandini a dire che ha maggiore competenza — perché si tratta di competenza, non di parallelo di grado — il comandante generale degli agenti di custodia.

Pertanto, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Comandini e mi propongo di votare a favore.

**SFORZA.** Accetto gli emendamenti proposti dall'onorevole Comandini.

**ANDREUCCI.** Vorrei riallacciarmi anche io all'emendamento all'articolo 1 proposto dal collega Comandini. Ritengo che si debba insistere su questa posizione e che si debba valorizzare il più possibile non solo la laurea in generale — all'articolo 6 vi è un'equiparazione, peraltro strana, con la laurea in lettere e filosofia o in pedagogia — ma che si debba valorizzare soprattutto la laurea in giurisprudenza; sono dell'avviso che l'equiparazione di cui all'articolo 6 non esaurisca la valorizzazione della laurea.

Sono perfettamente d'accordo con tutti i colleghi che hanno manifestato parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Comandini.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio la Commissione per l'accordo pressoché unanime dimostrato a questo disegno di legge, che tende alla sistemazione di una situazione provvisoria, che si prolunga da molti anni, perché fin dal 1945 si provvede a distaccare questi ufficiali di complemento presso il Ministero di grazia e giustizia, senza che fosse data ad essi una sistemazione in ruolo.

Il disegno di legge tende innanzi tutto alla sistemazione in ruolo mediante concorso speciale degli ufficiali subalterni, i quali, in base alle norme sull'avanzamento di carattere generale, ricopriranno poi i posti di capitano e l'unico posto di maggiore.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, comincio dal secondo: quello relativo alla composizione della commissione. L'onorevole Degli Occhi ha rilevato che c'è una sperequazione di grado e ha parlato del comandante del corpo. Ma è difficile mettere il comandante del corpo, che è un semplice maggiore. A mio avviso, c'è poi un argomento sostanziale: il comandante del corpo degli agenti di custodia deve compilare le note informative e la relazione su ogni candidato. Ora è sistema generale per le forze armate che i compilatori delle note, che devono essere giudicati dalla commissione di avanzamento, non entrano a far parte della commissione di avanzamento. Qui si avrebbe che il comandante del corpo, che per legge deve compilare le note caratteristiche e il rapporto informativo, si troverebbe in quella commissione che deve giudicare intorno al rapporto informativo del comandante del corpo, per vedere se l'ufficiale ha oppure non ha i requisiti necessari alla promozione.

Quindi, proporrei di mantenere ferma la norma proposta dal Governo di nominare un generale, d'intesa col Ministero della difesa, a far parte della commissione.

Per quanto riguarda l'altro punto, si è fatto soprattutto leva sulla laurea in giurisprudenza, perché si è ritenuto più confacente alle funzioni degli agenti di custodia. Però si tenga presente che questo è un concorso che tende a sistemare delle persone già note, quindi, non faccio nessuna indiscrezione se dico alla Commissione che tra gli ufficiali distaccati che si trovano nella condizione di partecipare al concorso e poi di essere portati innanzi dalla commissione di avanzamento per coprire il posto di capitano, c'è un solo laureato in giurisprudenza. Vi sono altri due ufficiali laureati; ma non in giurisprudenza. Quindi il ministero, per evitare

questa situazione legislativa di carattere fotografico, ha previsto nella legge che, una volta sistemati gli ufficiali subalterni, la commissione sia libera di scegliere l'unico posto di maggiore in base a requisiti di merito effettivi, indipendentemente dalla laurea; che è un elemento utile per il concorso, ma per valutare l'attitudine al comando e al disimpegno delle funzioni di maggiore non è più un titolo indispensabile. Tanto è vero che nell'esercito non si fa mai luogo ad un avanzamento fondato esclusivamente sulla laurea. Introducendo l'emendamento Comandini, si verrebbe ad alterare il principio della libertà della commissione di avanzamento, che deve assegnare ai posti direttivi coloro che hanno maggiore attitudine; non si farebbe più la scelta in base alle preferenze attitudinali, ma si verrebbe a preconstituire il diritto di questi pochi ufficiali laureati ad occupare quei posti. Cosicché non sarebbe più una scelta fatta dalla commissione di avanzamento, ma dal legislatore.

Ecco perché — a parte l'argomento della sollecitudine, in quanto, ove fosse modificato, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato, argomento che è relativo perché la Commissione è sovrana nelle sue decisioni — vi è una ragione di fondo; perché la commissione di avanzamento non sia privata del suo diritto di scelta, io sarei del parere di non pregiudicare con l'emendamento Comandini la situazione con la conseguenza di bloccare l'attività della commissione di avanzamento stessa.

BISANTIS, *Relatore*. Per quanto riguarda la modifica della commissione che è stata proposta alle considerazioni esattissime del ministro, vorrei aggiungere che mi sembra che inizialmente i posti venivano coperti con ufficiali dei carabinieri e che successivamente si dovette fare ricorso ad ufficiali dell'esercito. Questa norma originaria può aver influito sulla partecipazione, nella commissione dell'ufficiale generale dei carabinieri.

Comunque si tratta di un dettaglio che non ha molto rilievo e credo che i proponenti dell'emendamento non vogliano insistere.

In merito alla questione della laurea avevo dei motivi di dubbio; ma dopo i chiarimenti del ministro, che, in sostanza, ci ha assicurato che attraverso la norma che ci viene proposta si dà alla commissione la possibilità di fare una scelta con vantaggio dei candidati, credo che non sia opportuno insistere, perché non esistono le condizioni sostanziali che consigliano di modificare il disegno di legge così com'è e come è stato approvato dal Senato.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

MASTINO. Osservo che gli argomenti portati dal Ministro contro le obiezioni fatte dall'amico e collega Comandini non mi pare che possano risolvere le questioni che sono sorte. Non risolvono la questione di minore importanza, cioè quella della partecipazione alla commissione esaminatrice del generale dei carabinieri, perché il fatto che il comandante degli agenti di custodia abbia compilato le note informative sui suoi agenti non comporta incompatibilità con la carica di presidente, perché i magistrati che si presentano ai concorsi in gran parte si trovano ad essere esaminati da persone che, nella loro carriera, hanno già espresso opinioni a loro riguardo.

Questo è un problema di pratica, più che di sostanza tecnica.

Quello che mi sembra assolutamente inaccettabile è l'argomentazione che il Ministro ha addotto in merito alle norme relative alla nomina a capitano.

Il fatto che si limiti la possibilità di scelta della commissione non risolve la questione, perché la tesi è una sola e su di essa dobbiamo basare le nostre deduzioni: dobbiamo emanare la norma più adatta perché la scelta avvenga nel migliore dei modi. Quando diciamo che la commissione deve dare preferenza ai laureati — in particolare ai laureati in giurisprudenza, ma anche ai laureati in lettere o in pedagogia — teniamo conto di coloro che hanno acquisito una competenza specifica, attraverso gli studi, adeguata ai compiti che dovranno essere espletati.

Il criterio di scelta deve essere soltanto questo: dobbiamo valutare con preferenza coloro che abbiano la necessaria formazione culturale e morale e che siano superiori agli altri. Di fronte a questo principio che mi sembra di equità, oltretutto fondatissimo, il fatto che si venga a limitare la facoltà di scelta della commissione, mi sembra costituisca un argomento discutibile. Noi dobbiamo guardare al principio nel fare la norma, non alle contingenze pratiche che possono e non possono verificarsi, perché facciamo la legge per il presente, ma anche per il futuro.

Credo che il principio affermato dall'amico Comandini della necessità di dare la preferenza a coloro che abbiano, attraverso gli studi compiuti, dimostrato capacità e competenza in questa materia, debba essere rispettato. Se si vincola la commissione, questo avviene per un criterio di equità e di giustizia, cui la Commissione deve assoggettarsi. Il laureato deve essere preferito a qualunque altro.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Mastino, lei ha svolto tutto il suo intervento sulla base del concetto della preferenza e su questo potremmo anche essere d'accordo nel senso che, nell'attribuire i posti di capitano, sia data preferenza ai laureati, ma l'articolo proposto dall'onorevole Comandini dice: «...sono riservati...».

Tenuto conto del carattere tassativo della norma proposta; del numero di posti da coprire e del numero di laureati, ogni possibilità di scelta sarebbe preclusa.

MASTINO. La formulazione è certamente inesatta anche dal punto di vista tecnico-giuridico, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Infatti, non si deve dire in una norma che riguarda una commissione di concorso che sono riservati questi posti, ma si deve dare la preferenza a quelli che hanno quei titoli.

COMANDINI. Accetto l'osservazione e propongo questa modifica: « Per i posti di capitano è data la preferenza... ».

SCALFARO. Mi pare che qui ci sia una doppia valutazione per i titoli. Io tendenzialmente accetto volentieri l'impostazione data dall'onorevole Comandini, che non sia una riserva di posti, ma che si tratti di un certo titolo preferenziale, di una votazione maggiore data al titolo. Però non mi nascondo una preoccupazione: qui si fanno gli esami e gli esami vertono sul diritto, sulla procedura, ecc....

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma gli esami sono per tenenti e sottotenenti; per i capitani c'è la valutazione secondo le norme generali.

ANDREUCCI. Io ritengo che l'emendamento che ho presentato, e che non intendo modificare nel modo in cui l'onorevole Comandini ha modificato il suo, abbia la sua ragion d'essere.

Con la legge in discussione dobbiamo immettere in ruolo alcuni ufficiali che attualmente prestano servizio in questo corpo non come effettivi, ma come ufficiali di complemento. Questi ufficiali per essere immessi in ruolo devono sostenere un concorso interno per titoli e per esame speciale. Il candidato che nell'esame riporti una votazione inferiore a 21 trentesimi non viene immesso nel ruolo per cui non tutti gli ufficiali attualmente in servizio debbono entrare nel ruolo; quindi, avviene una selezione attraverso l'esame; selezione che, indubbiamente può essere influenzata positivamente o negativamente dal fatto che un individuo abbia la laurea in legge — secondo l'emendamento da

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

me proposto egli dovrebbe essere, in sostanza, poi scelto come capitano —; il fatto che un candidato abbia la laurea, secondo me, è una ragione di merito nel punteggio, ma anche una ragione di esame più approfondito; direi anche che tra due candidati, di cui uno è laureato e l'altro non lo è, che abbiano avuto lo stesso esito d'esame, non debba essere fatta la stessa valutazione: un laureato deve rendere di più nello scritto, perché la promozione successiva è per altri meriti, non per la capacità che si dimostra attraverso l'esame. Una volta che uno di questi ufficiali sia passato nel ruolo come tenente, è indubitato che ha superato una valutazione per la quale la sua laurea non è stata solo un elemento positivo per i quattro punti con cui viene valutata, ma anche un elemento negativo, perché se ha fatto come un altro la sua valutazione dovrà essere inferiore, perché la commissione valuterà, a parità di merito, un laureato meno di un diplomato.

BISANTIS, *Relatore*. L'esame avviene per colloquio soltanto.

ANDREUCCI. È chiaro che la commissione, avendo di fronte un laureato, potrà pretendere di più perché il laureato potrà diventare capitano.

A mio avviso, non ha alcun significato il fatto che la commissione non è libera, perché la commissione dovrà stabilire se un laureato merita o no di diventare capitano, perché i posti sono riservati ai laureati.

PRESIDENTE. Se, per ipotesi, non ha attitudine di comando?

ANDREUCCI. L'articolo 5 dice: « Agli effetti di cui all'articolo precedente sono considerati titoli: il grado rivestito alla data del bando di concorso, — credo che questo sia un titolo che dimostri attitudine al comando — la durata del servizio effettivamente prestato nell'esercito, — anche questo è un titolo di comando, perché se è stato trattenuto, l'ufficiale aveva le sue capacità — la durata del servizio prestato presso il Corpo degli agenti di custodia — anche questa è valutazione di capacità di comando, perché vi sono le documentazioni ed i rapporti.

Un laureato in giurisprudenza o in pedagogia è già valutato in base all'articolo 5 anche in merito alla attitudine al comando.

Siccome la commissione sa già che da quelli che passano per il suo vaglio dovranno uscire i capitani, dato che non ci sono altri concorrenti, ha già la possibilità di fare un vaglio attraverso lo stesso colloquio, perché da esso risulterà anche l'attitudine al co-

mando. E se dal colloquio non risulterà questa attitudine, a colui che dovrebbe diventare capitano si daranno venti punti invece di ventidue e, senz'altro, resterà fuori.

Teniamo presente che oggi sono 25 questi ufficiali e tutti e 25 debbono entrare. L'articolo 4 rappresenta, quindi, una specie di presa in giro per il legislatore. Siccome in sostanza sono tutti da promuovere, non capisco perché non dobbiamo tenere riservata per il grado di capitano la laurea, atteso che qui si farà una promozione generale, sia pure attraverso una graduatoria, la quale sarà più una graduatoria di privilegio che una graduatoria di merito. Infatti, con tutti gli elementi che qui sono indicati, quello che influisce sulla graduatoria è il giudizio della commissione, il quale può essere benissimo influenzato da tanti elementi, fuorché da quelli giusti.

Per queste considerazioni ritengo che debba rimanere fermo il mio emendamento.

MANCO. Mi pare che il problema fondamentale non sia questo. Voglio affacciare dei dubbi sulla validità di questa legge sul piano pratico. Io non sono un sostenitore esasperato della laurea come titolo preferenziale, perché ci sono nella vita altri elementi che forse valgono di più. Ma faccio questa considerazione: noi stiamo sistemando 25 persone che dovranno ricoprire posti di sottotenente, tenente, capitano e maggiore, nella misura di 20, 4 e 1. A un certo punto stabiliamo un esame, che è un colloquio, per i gradi di sottotenente e tenente. Poi reclutiamo dai tenenti e sottotenenti coloro che diventano il capitano e il maggiore. Questo è un sistema che non riesco a comprendere. Se si fa un esame che deve dare la prova della capacità per i sottotenenti e tenenti, facciamo la stessa prova per quelli che devono diventare capitani. Si dice a questo punto: vi è la legge del 1945, che prendiamo in considerazione in una certa maniera per quanto riguarda le promozioni a capitano, ma che non abbiamo preso in considerazione per le promozioni a tenente. Noi facciamo una legge nuova e possiamo farla così come meglio riteniamo.

Si fa il colloquio e coloro che hanno la laurea ottengono un certo punteggio, ma perché dobbiamo attendere che abbiano già ottenuto i posti i sottotenenti e non facciamo l'esame ai capitani, non esprimiamo una valutazione nei confronti dei futuri capitani? Il ministro ha fatto riferimento alla legge del 1945, dove si è fatto il concorso per tenenti e capitani.

Ora noi andiamo a far sostenere degli esami a delle persone che rivestono un grado.

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nel reclutamento di tutti gli ufficiali si parte dal grado di sottotenente, mai da quello di capitano.

Per il concorso a sottotenente non si è presentato nessuno e la base del reclutamento è mancata perché sono mancati i sottotenenti, ed il reclutamento, invece che per i sottotenenti, come si fa in generale, si è fatto per i tenenti; ma in certi ruoli si parte da tenente: questo è ammesso dai principi, ma non è ammesso partire da capitano.

Ora vi sono uno o due capitani di complemento.

Facendosi il concorso per sottotenente o tenente vi sarà la nomina in ruolo a tenente e si conserverà la differenza nello stipendio fra capitano e tenente. Poi si farà la scelta per nominare i quattro capitani e, successivamente, fatto il ruolo dei capitani, si provvederà alla nomina del maggiore.

MANCO. Concludo il mio intervento, perché a me interessa stabilire il principio; e presenterò un emendamento. Dovremo scegliere dai tenenti e dai sottotenenti necessariamente i capitani, che non verranno scelti non solo in base alla laurea, ma anche per colloquio, con basi obiettive.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le promozioni a capitano si fanno sulla base della legge del 1945 per anzianità e per merito. Non si può fare un avanzamento in base a colloquio, perché è contrario ai principi; fra i tenenti si scelgono coloro che hanno maggiori attitudini ad essere nominati capitani. Io avevo detto che posso accettare che sia fatta preferenza a coloro che hanno la laurea, ma assegnare i quattro posti di capitano necessariamente ai quattro tenenti che risultano laureati, significherebbe infrangere tutte le norme, perché anche l'ultimo nel concorso, per legge diventerebbe il primo.

ANDREUCCI. Quanti ufficiali vi sono per il concorso?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Diciotto.

ANDREUCCI. Allora sono già scelti. Io credo che se cominciassimo a fare il reclutamento di questi ufficiali non potremmo assolutamente prescindere dalla laurea e direi anche dalla laurea specifica.

È possibile che il maggiore comandante, che ha sotto di sé 13 mila uomini debba essere un maestro di scuola — pur con tutto il rispetto dovuto ai maestri di scuola —? Ho l'impressione che si esageri. Un maestro di scuola può essere anche maggiore, colonnello o generale, ma qui si tratta di un corpo spe-

ciale, che è assimilato al corpo di pubblica sicurezza.

Ora è chiaro che almeno per quanto riguarda il maggiore dobbiamo tirare fuori un laureato. E allora, se il comandante deve essere preso dai capitani, ma facciamo capitani quelli che non sono laureati, a un certo punto faremo maggiore quello che non è laureato. E questo sarebbe un controsenso.

Qui abbiamo *in pectore* il maggiore, il capitano, i tenenti e i sottotenenti, perché sono questi e non altri, essendosi già detto che un altro reclutamento è andato deserto. Allora, siccome devono essere questi e non altri e poiché tutti passano l'esame, è chiaro che quelli che sono laureati subiranno un esame più rigido degli altri, se si stabilisce che la laurea è un titolo per diventare capitani. L'unica difformità tra me, che ho presentato questo emendamento, e quelli che hanno proposto questa legge, è che io non ho *in pectore* i capitani, mentre gli altri hanno *in pectore* i capitani!

Perciò, seguendo una certa logica, mi pare opportuno chiedere che il capitano abbia almeno la laurea, ma questa laurea sia titolo non preferenziale alla pari, ma titolo necessario per fare il capitano. Chi non ha attitudine, lo farete capitano quando potrà diventare capitano; intanto dategli le funzioni.

PENNACCHINI. Io ho qualche perplessità per quanto riguarda questo disegno di legge, perplessità che potranno essere fugate se il Governo, con la consueta amabilità, vorrà darmi dei chiarimenti al riguardo.

Innanzitutto, anche comprendendo quanto diceva il collega Andreucci, devo esprimere una certa avversità nei confronti di provvedimenti che riguardano delle categorie chiuse di persone. Questo è un provvedimento non *ad personam*, ma *ad personas*. E ciò, sotto il profilo generale, mi lascia molto perplesso. È vero che viene richiesto il superamento dei 21/30 nell'esame, ma questa è una clausola messa per addolcire il provvedimento e non destinata a rappresentare una efficace tutela rispetto a quel pericolo che non paventato. L'onorevole Ministro ha parlato di concorso riservato ai sottotenenti e tenenti. Evidentemente si riferiva ai tenenti e sottotenenti da nominare....

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono già nominati.

PENNACCHINI. Qui si parla di ufficiali inferiori dell'esercito, e gli ufficiali inferiori sono i sottotenenti, i tenenti e i capitani.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Appunto. Ci sono anche i capitani.



PENNACCHINI. Ad ogni modo debbo esprimere qualche perplessità.

Un'altra osservazione riguarda l'articolo 2, dove si dice che devono aver compiuto cinque anni di servizio consecutivi.

Ora qui mi pare che i posti disponibili siano 25. Gli ufficiali attualmente in servizio sono 20, di cui soltanto 18 possono adire al concorso perché due di essi non hanno raggiunto i cinque anni di servizio continuativo richiesti dall'articolo 2, per cui quando questi diverranno capitani i nuovi ufficiali dovranno aver compiuto almeno i 5 anni di permanenza nel grado inferiore.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. La norma transitoria dei cinque anni si riferisce soltanto a chi è in servizio; per il resto si applica l'articolo 10. Vi è, poi, la legge del 1945, perché l'articolo 11 dice: « Per quanto non previsto o derogato dalla presente legge valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508... ».

MASTINO. Io ho detto che mi associavo alla modifica portata dal ministro alla formulazione dell'emendamento Comandini soprattutto per ragioni di tecnica legislativa. Devo spiegare questo mio atteggiamento, perché mi sembra che non sia stato ben compreso.

Noi stiamo compilando una legge che nomina una commissione la quale dovrebbe fare una cernita attraverso la valutazione dei candidati. Se non stabiliamo una riserva di posti, praticamente attribuiamo direttamente questi posti e questo tecnicamente, in via legislativa, non possiamo farlo. In una legge che detta norme di ordine generale questa riserva è inaccettabile giuridicamente; per questo ho aderito alla modifica dell'emendamento Comandini, e insisto perché si dica che la commissione dia una preferenza ai laureati.

PRESIDENTE. Il collega Comandini mi ha precisato che non ha inteso rinunciare alla sua precedente formulazione dell'articolo, ma ha inteso presentare un emendamento subordinato.

SFORZA. Signor Presidente, a parte l'ora tarda, dagli interventi degli onorevoli colleghi appare chiaro che il provvedimento richiede un esame approfondito, in quanto è materia importante che incide sull'ordinamento di un settore molto serio. Constatate, inoltre, l'assenza di molti colleghi, pregherei di aggiornarci al pomeriggio. Dicendo questo non ho alcuna intenzione di non voler approvare in tempo questo provvedimento, ma non vorrei che la fretta ci dovesse portare all'assurdo di varare una legge, qualunque

essa sia, tanto per dire che l'abbiamo varata.

GUERRIERI EMANUELE. Credo che l'onorevole Comandini si sia persuaso che, con tutte le buone intenzioni, quella subordinata in virtù della quale verrebbe riconosciuta soltanto una ragione di preferenza nei confronti di coloro che sono in possesso della laurea non potrebbe esser tale da conseguire risultati pratici. Perché riconoscere un titolo di preferenza che cosa significa? Che la laurea deve essere preferita a parità di condizioni, e, cioè, che nella graduatoria ci siano due ufficiali che abbiano lo stesso posto: caso quasi impossibile. Mi rendo conto delle preoccupazioni esposte dall'onorevole Ministro come pure dall'onorevole Mastino. Però ritengo che se si vuol fare qualche cosa di serio, bisogna modificare, e modificare radicalmente, l'articolo 6 che prevede il modo come il punteggio complessivo di 30 punti deve essere ripartito. Se noi modifichiamo questo articolo in modo che alla laurea non vengano riconosciuti quattro punti, bensì 12, riducendo tutti gli altri, allora lo capisco, perché nella graduatoria chi ha la laurea verrà a conseguire il posto che gli spetta. Ma dire che a parità di condizioni deve essere preferito chi ha la laurea, può non significare nulla. Quindi, bisogna discutere e rimaneggiare l'articolo 6.

MANCO. Debbo dichiarare che accetto la richiesta fatta dal collega Sforza, perché venga ponderato più seriamente il disegno di legge. Noi stiamo facendo una legge con cui sistemiamo coloro che già fanno servizio e stiamo un po' organizzando giuridicamente e amministrativamente questo Corpo con i gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore. Però, nel momento in cui regolarizziamo questo Corpo, rimaniamo per un anno senza capitani e senza maggiore.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Salvo gli incarichi. Gli incarichi restano.

MANCO. Ma con una legge o si disciplina una situazione, oppure non si fa. Correggiamo quella disposizione e diciamo: subito dopo il reclutamento dei tenenti e sottotenenti prenderemo i capitani e il maggiore.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Guerrieri ha fatto un'altra proposta: che nel reclutamento di base si dia alla laurea una maggiore rilevanza. Quindi, veda la Commissione se, togliendo due punti al n. 4 e due al n. 5 dell'articolo 6, si possono dare otto punti alla laurea.

GUERRIERI EMANUELE. L'articolo 6 prevede 0,60 punti per ogni anno di servizio

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

prestato. Bastano sette anni di servizio per neutralizzare i quattro punti. Bisognerebbe almeno portarli a dieci. Io farei queste modificazioni: lasciare per il n. 1 i cinque punti; ridurre il punteggio per il n. 2 a uno sulla base di 0,10 per ogni anno di servizio prestato; ridurre il n. 3 a sei punti, ridurre il numero 4 a punti quattro ed al numero 5 a punti 4: così rimarrebbero disponibili cinque punti, che si possono assegnare alla laurea.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Unicamente per orientamento, vorrei sapere se la Commissione sarebbe d'accordo sul sistema proposto dall'onorevole Guerrieri.

MANCO. Non sono d'accordo, perché si viene a sopravvalutare la laurea.

BISANTIS, *Relatore*. La laurea deve essere valutata, perché la legge richiede la laurea e si può rivedere l'articolo 6.

PRESIDENTE. Mi sembra che una parte della Commissione condivida il criterio proposto dal collega Guerrieri di ridurre i punteggi all'articolo 6 per aumentare quello della laurea, ma credo che non siamo in grado di trarre le conclusioni della discussione; pertanto, proporrei di sospendere la seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del testo unificato delle tre proposte di legge nn. 4429, 4445 e 4462.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

BONOMI ed altri; GOMEZ D'AYALA ed altri, -BIGNARDI e DANIELE: « Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie » (4429-4445-4462):

Presenti . . . . .	26
Votanti . . . . .	22
Maggioranza . . . . .	14
Astenuti . . . . .	4
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreucci, Berlinguer, Bisantis, Breganze, Cocco Maria, Conci Elisabetta, Dante, Degli Occhi, Germani, Guerrieri Emanuele, Manco, Mastino, Misasi, Murgia, Origlia, Pennacchini, Preziosi Olindo, Scalfaro, Sforza, Prearo, Zoboli, Zugno.

Si sono astenuti:

Avolio, Cacciatore, Comandini e Pinna.

La seduta termina alle 13,30.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI